



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 33/16/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 276/DDA/GDS -palinsesto "Italia 53")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 febbraio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" ed in particolare l'articolo 32bis;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/625, acquisita con prot. n. DDA/0000063 del 15 gennaio 2016, è stata segnalata dalla FAPAV-Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Multimediali, giusta delega della società Rai Cinema S.p.A., Paramount Pictures Corporation e Warner Bros. International Television Distribution Inc., detentrici dei diritti d'autore e dei diritti connessi sulle opere oggetto di istanza, la diffusione, sul palinsesto "Italia 53", di diversi programmi audiovisivi, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di seguito riportati:

- "Fuori controllo-Edge of Darkness", diffuso in data 5 ottobre 2015, a partire dalle ore 21:05;
- "Un piedipiatti a Beverly Hills", diffuso in data 18 ottobre 2015, a partire dalle ore 21:02;
- "Arma Letale 4", diffuso in data 15 ottobre 2015, a partire dalle ore 21:04;
- "Ancora vivo", diffuso in data 16 ottobre 2015, a partire dalle ore 21:02;
- "Cobra", diffuso in data 24 ottobre 2015, a partire dalle ore 22:18;
- "Debito di sangue", diffuso in data 26 ottobre 2015, a partire dalle ore 21:06;

L'istante dichiara, inoltre, che: *"Oltre alle opere indicate nella presente istanza sono state rilevate numerose altre trasmissioni non autorizzate di contenuti audiovisivi di titolarità degli Associati FAPAV"*;

2. Dalle verifiche condotte sul palinsesto oggetto dell'istanza DDA/625 risultavano effettivamente essere stati diffusi i programmi audiovisivi sopracitati, ciò apparendo configurare la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. Con comunicazione del 25 gennaio 2016 (prot. n. DDA/0000175), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 272/DDA/GDS relativo all'istanza DDA/625, rilevando che le stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Con la medesima comunicazione di avvio, la società Elda S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Italia 53", è stata informata della possibilità di presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del *Regolamento*;
4. La società Elda S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito nazionale "Italia 53", con nota del giorno 1 febbraio 2016 (prot. n. DDA/0000203), ha comunicato di stare *"procedendo ai relativi controlli per accertare la messa in onda di quanto indicato"*, senza presentare ulteriori controdeduzioni in merito al procedimento;
5. Non si ritiene, peraltro, che la diffusione dei programmi in questione, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. L'art. 13, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'Autorità diffida il fornitore di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media lineari, dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DIFFIDA

la società Elda S.r.l., con sede in Via Aosta, n. 1, 35142 Padova, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito nazionale "Italia 53" dal trasmettere programmi in violazione della legge n. 633/41.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 18 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci